

*Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole:* per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

**ART. 18.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione

della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

**ART. 18.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

**ART. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di IVA).*

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione-delle prestazioni relative alla *business class* ».

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;  
2000: — 900 miliardi;  
2001: — 900 miliardi.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 200 miliardi;  
2000: — 200 miliardi;  
2001: — 200 miliardi.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 191 miliardi;  
2000: — 196 miliardi;  
2001: — 96 miliardi.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento de-*

gli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

**Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

**Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'arti-

colo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).*

**Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

**(A.C. 5267 — sezione 20)****ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 42.**

*(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149).*

1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 42.**

*Sopprimerlo.*

**42. 1.** (ex 42. 1.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

**(A.C. 5267 — sezione 21)****ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 43.**

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria).*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastriati, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 18 ottobre 1997 »;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese) »;

c) il comma 5-bis è abrogato.

2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono

aggiunte le seguenti: « che possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

*Sopprimerlo*

**43. 1.** (ex 43. 9.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il terzo periodo*

**43. 2.** (ex 43.15) Malavenda

*Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 18 ottobre 1997 con le seguenti: 1 marzo 1997*

**43. 3.** Malavenda

*Seguono altri 273 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra*

*Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 18 ottobre 1997 con le seguenti: 1 novembre 1997*

**43. 4.** Malavenda

*Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 18 ottobre 1997 con le seguenti: 28 ottobre 1997*

**43. 5.** (43. 8.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo

*Sopprimere il comma 2*

**43. 6.** Malavenda

**(A.C. 5267 – sezione 22)**

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

*(Disposizioni per le zone terremotate).*

1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 ».

**(A.C. 5267 – sezione 23)**

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

*(Obbligazioni delle Società cooperative).*

1. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 11 del testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.

2. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative. Le

disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile.

3. Le società cooperative emittenti sono sottoposte all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 45.

*Sopprimerlo*

**\*45. 1.** (ex 44. 15 e ex 44.4). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso, Stradella.

*Sopprimerlo.*

**\*45. 3.** (ex 44. 10). Ballaman.

*Sopprimerlo.*

**\*45. 4.** (ex 44. 9). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sopprimere il comma 1.*

**45. 5.** (ex 44. 5). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, dopo le parole: società cooperative aggiungere le seguenti: a responsabilità limitata per azioni di cui all'articolo 2514 del codice civile.*

**45. 15.** (ex 44. 14). Conte.

*Al comma 1, e ovunque ricorrano le parole: Società cooperative, aggiungere le seguenti: e Società a responsabilità limitata.*

**45. 6.** (ex 44. 13). Ballaman.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*45. 7.** (ex 44. 11). Ballaman.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*45. 8.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*45. 9.** (ex 44. 7). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*45. 10.** (ex 44. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*45. 11.** Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*45. 12.** (ex 44. 6). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , comunque entro i limiti che saranno definiti con decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**45. 13.** (ex 44. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 3.*

**45. 14.** (ex 44. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

**(A.C. 5267 — sezione 24)**

**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 46.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).*

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione » sono sostituite dalle seguenti: « una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione »; le parole: « Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione » sono sostituite dalle seguenti: « Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di ».

**(A.C. 5267 — sezione 25)**

**ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 47.

*(Programmi di recupero urbano).*

1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione lettera a) del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma

per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 47.

*Al comma 1, sostituire le parole da: destinate alla realizzazione dei programmi fino alla fine del comma, con le seguenti: ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere destinate ai propri programmi di recupero urbano.*

**47. 1.** (ex 46. 5). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Sarà data priorità ai programmi che favoriscono nuclei familiari con persone con *handicap* non inferiore al 65 per cento o che abbiano un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui con a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

**47. 2.** (ex 46. 11). Guidi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i costi di costruzione individuati dai comuni non devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

47. 3. (ex 46. 2 e 46. 7). Giancarlo Giorgetti, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

47. 4. (ex 46. 6 e 46. 1). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

“1-bis. Gli imprenditori privati possono acquistare o far edificare ad IVA agevolata (4 per cento) nuovi alloggi di tipo popolare da destinare, per almeno cinque anni, in locazione agli immigrati ovvero ai giovani non residenti che lavorino alle proprie dipendenze. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, l'imprenditore può chiedere la immediata rescissione del contratto di affitto.

1-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'imprenditore è tenuto a certificare presso il Comune ove è ubicato l'alloggio acquistato o edificato se il medesimo è occupato o meno da propri dipendenti. Qualora l'alloggio sia libero l'imprenditore intenda venderlo prima dei cinque anni, è tenuto a versare la differenza d'IVA sul valore d'acquisto”.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7.**

47. 5. (ex 46. 3). Covre, Michielon. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

“1-bis. Gli imprenditori privati possono affittare immobili ai lavoratori extracomunitari ovvero ai giovani non residenti che operano alle proprie dipendenze, previa convenzione con l'UPLMO in cui si impegnano ad una locazione per un periodo di almeno cinque anni. In tal caso gli introiti derivanti dalla locazione non costituiscono, per l'imprenditore, cumulo di reddito”.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

47. 6. (ex 46. 4). Michielon, Covre, Stucchi, Dussin, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**ART. 47-bis.**

1. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.

2. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 1 possono essere destinate all'adeguamento

dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 61, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.

3. Gli ulteriori residui sono destinati alla realizzazione di un programma di alloggi in locazione permanente da realizzarsi da parte di comuni, I.A.C.P., cooperative edilizia di abitazione, imprese di costruzione e da consorzi tra i soggetti suddetti, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, finalizzato a favorire la mobilità dei lavoratori dipendenti, da attuarsi nei tempi e con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

4. L'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La somma di lire 288 miliardi è versata all'entrata dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo".

**47. 01.** (46. 0. 3). Radice, Stradella.

### COMPENSAZIONI

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

*Consequentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

#### ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.** *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

#### ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole:* per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

*a)* per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte*

*di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 191 miliardi;
- 2000: — 196 miliardi;
- 2001: — 96 miliardi.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 300 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al*

*fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

**Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

**Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).*

**Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*(A.C. 5267 — sezione 26)*

**ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 48.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270).*

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi giubilari rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 marzo 2000.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 48.

*Sopprimerlo.*

**48. 1.** (ex 47. 18). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*48. 2.** (ex 47. 15). Scalia.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*48. 3.** (ex 47. 7). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*48. 4.** (ex 47. 19). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*All'articolo 48, aggiungere dopo il comma 1 i seguenti:*

« 2-ter. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogata al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumono ai sensi del medesimo art. 4, comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32, conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2-quater. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4 e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini del medesimo articolo 4, comma 33, secondo periodo, le regioni organizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del fondo sociale europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 32.

**48. 10.** Governo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I fondi disponibili dell'INAIL per gli anni 1997, 1998 e 1999, al netto delle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti nel Mezzogiorno per strutture sanitarie, centri di accoglienza per invalidi e anziani, residenze per studenti, che l'INAIL deve gestire in proprio o locare alle regioni e agli enti locali, secondo progetti concordati con le regioni e approvati dal Ministero del lavoro.

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed investimenti per il Mezzogiorno.

**48. 5.** (ex 47. 3). Pittella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al fine di realizzare, su tutto il territorio, ma soprattutto nelle regioni colpite da terremoto ed in quelle meridionali, opere socialmente utili, e cioè residenze di accoglienza recupero di edifici di valore storico-artistico, strutture sanitarie o altre strutture di interesse pubblico, gli enti previdenziali sono autorizzati ad investire, in tale campo, con delibera dei propri Consigli di amministrazione, gli eventuali fondi di accantonamento per la riserva matematica a copertura delle prestazioni relativi

agli anni 1998-1999-2000. Gli enti, su segnalazione dei comuni interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono, entro i successivi 60 giorni, e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dei lavori pubblici, i piani dei propri interventi da sottoporre alla approvazione della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997 n. 270. Gli enti diventano proprietari delle opere realizzate con tali finanziamenti che, successivamente saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali.

**48. 6.** (ex 47. 17). Bastianoni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. I fondi disponibili dell'INAIL per gli anni 1997, 1998 e 1999, al netto delle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati non oltre il 60 per cento ad investimenti nel Mezzogiorno per strutture sanitarie, centri di accoglienza per invalidi e anziani, residenze per studenti, che l'INAIL deve gestire in proprio o locare alle regioni e agli enti locali secondo progetti concordati con le regioni e approvati dal Ministero del lavoro.

3. L'INAIL provvede, anche d'intesa con università e istituzioni accreditate, alla riabilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel mondo professionale ed il loro recupero sociale. A tali compiti e alla creazione di centri specializzati e per la produzione di ricerche nel campo della ergonomia, sulla eziologia e cura delle malattie professionali, sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro l'INAIL destina i fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito con modificazioni della legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390 e quelli di cui all'articolo 197 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1964, n. 1124. Al fine della programmazione dei corsi di cui alla lettera a)

l'Istituto assicuratore si raccorda con le rappresentanze organizzate dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per la realizzazione della finalità del presente comma, l'INAIL può anche stipulare convenzioni con le regioni interessate.

**48. 7.** (ex 47. 5). Boccia.

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* investimenti per il Mezzogiorno e compiti sociali dell'INAIL.

**48. 8.** (ex 47. 6). Boccia.

*Al secondo periodo, sostituire le parole:* 31 marzo 2000 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

**48. 9.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis. (Modifiche alla legge 6 agosto 1997, n. 266). - 1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1997 n. 266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1. Comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine è autorizzata la concessione ai Comuni e loro consorzi di:

a) contributi in conto capitale nel limite del 50 per cento della spesa preventiva;